

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 08835/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8835 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giovanna Amodio, Annamaria Apollonio, Federico Bini, Maria Luisa Bracciali, Stefania Calzolari, Stefania Cimbalo, Gaia Dini, Samantha Donati, Giuseppe Francavilla, Chiara Giganti, Daniela Landinetti, Marinella Larghi, Marina Longinotti, Davide Madeo, Maurizio Magni, Raffaella Mambrini, Elvira Bianca Marra, Lidia Mastropasqua, Lucia Parri, Elena Petrelli, Silvia Ravaoli, Sveva Ricci, Giorgia Ricci, Michele Rivi, Giuseppe Rossi, Angela Rossodivita, Sandro Rovella, Silvia Alessandra Sangiovanni, Palma Filomena Sasso, Sabrina Sciarrini, Noemi Sorbi, Stella Sorgente, Sandra Zinone, rappresentati e difesi dagli avvocati Ettore Nesi, Francesco Paolini, Caterina Natalini, Giulia Baggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

M.I.M. - Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la

Toscana, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Maria Gabriella Celia, non costituita in giudizio;

Rita Andrenelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Mariadonata Carnevale, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Rita Andrenelli, Rita Andrenelli, Paola Milizia, Caterina Mirasolo, Rosamaria Mitrano, Valentina Maria Mogliarisi, Valentina Molignani, Cristiana Molignani, Lorella Montano, Maria Antonina Montoleone, Maria Morelli, Silvia Moretta, Giuliana Moretti, Sabrina Morrea, Maria Rosaria Morrone, Lorella Murri, Anna Mussi, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Angela Anzaldi, Rosa Azzarelli, Caterina Caruso, Azzurra Fucile, Giuseppe Garraffo, Alfio La Spina, Grazia Magazzu', Enza Pamela Nastasi, Leonardo Pirrelllo, Salvatore Scime', Margherita Di Girolamo, Giovanni Massimo Angileri, Anna Arcidiacono, Annalisa Arrabito, Maria Margherita Balsamo, Maria Concetta Barba, Maria Grazia Barone, Liliana Maria Sabina Bellomo, Tiziana Bonaccorsi, Anna Rita Bonaccorso, Maria Brigandi', Anna Maria Bruno, Graziella Cacciola, Carmelina Calderone, Giorgia Calì, Angelo Cannata, Maria Grazia Giovanna Chillemi, Katia Civico, Vivian Cordova, Lara Claudia Simona Maria Costa, Concetta Crapola, Rosa Anna Cristaldi, Antonietta Di Girolamo, Monica Di Mauro, Anna Di Natale, Giuseppina Fazzio, Giuseppina Florio, Stefania Garrone, Milena Grasso, Rosa Loredana Graziano, Ignazina Ienna, Margherita Ingardia, Crocifissa

Ligori, Antonio Marciante, Carmelo Marino, Maria Vittoria Marino, Francolino Maugeri, Maria Rita Maugeri, Santa Donatella Maugeri, Antonietta Maria Mazzaglia, Gabriella Mazzullo, Rosaria Messina, Concetta Muzio, Alfio Mario Pappalardo, Katjuscia Pitino, Elisia Rita Febronia Politino, Maria Giulia Provenzano, Vincenza Reina, Gianfranco Restivo, Rossana Rita Ricciardi, Antonella Romagnolo, Fiammetta Russo, Benedetto Savona, Elisa Scarciello, Maria Stimolo, Melania Stracquadaino, Marilina Giovanna Treglia, Isabella Maria Vaccaro, Vito Valenti, Laura Vinci, Cinzia Viola, Gloria Zucconi, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Mingiardi, Ottavia Mingiardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Maria Calabrese, Maria Calabrese, Mariadonata Carnevale, Antonietta Catalano, Rosaria Collini, Anna Di Domenico, Giovanni Fiorillo, Rosanna Graziuso, Clara Ilardo, Daniele Ingenito, Maria Laudani, Vincenza Katia Miglionico, Adriana Reccia, Angela Recchi, Mariangela Rogliano, Maria Antonella Romeo, Anna Maria Ruggiero, Donatella Salucci, Cira Vicedomini, Elena Bacarella, Elena Bacarella, Clelia Ballario, Ines Barone, Alfonsina Borrata, Emilia Cangiano, Maddalena Celentano, Fortunata D'Anna, Marianna De Angelis, Maria Paola De Cimma, Maria De Stefano, Giusi Del Forno, Maria Teresa Di Casola, Lucia Di Leo, Ilenia D'Oria, Paolo Ercoles, Anna Filannino, Patrizia Filippone, Stefania Francavilla, Cornelia Gabriele, Anna Maria Giallombardo, Annita Grande, Maria Iavarone, Claudia Maccione, Rocco Antonio Mancuso, Elena Marrazzo, Sueva Mazzocchi, Gabriella Nicolosi, Paola Pastorino, Luisa Peluso, Angelamaria Perillo, Maria Teresa Piazza, Angelo Presta, Fiorentina Rucco, Roberto Russo, Antonella Salvio, Paola Sanfelice, Tiziana Terracciano, Stefania Usai, Marzia Zuppa, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Deborah Lombardi, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Bufalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento:

- del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito dell'8 giugno 2023, n. 107;
- del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 9 agosto 2024, n. 2187, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023;
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 9 agosto 2024, prot. n. 124319, recante a oggetto "Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023. Assegnazione ai ruoli regionali";
- dei singoli provvedimenti di nomina, di data e numeri incogniti, relativi ai candidati all'elenco graduato approvato con Decreto del 9 agosto 2024, n. 2187;
- di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto;
- nonché per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità dell'art 12 DL n. 71/2024, per violazione degli artt. 2, 3, 51, 77 e 97 Cost.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17\10\2024 per l'annullamento:

- del decreto MIM AOOGABMI 177 del 13 agosto 2024;
- del DPIT MIM n. 2206 del 19 agosto 2024, recante approvazione della graduatoria definitiva nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023;
- della nota del MIM prot. 130296 del 28 agosto 2024, recante ad oggetto "Affidamento in reggenza delle sedi destinate ai vincitori della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023";
- dei singoli provvedimenti con cui le persone, che sono state inserite nell'elenco graduato ex art. 9 Decreto MIM n. 107/2023, sono state nominate Dirigente scolastico;
- nonché di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione della notifica per pubblici proclami depositata in data 29.10.2024;

Visto l'art. 49, comma 1 c.p.a. ai sensi del quale “*Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri*”;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 3 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana dal quale risulti l'indicazione:

1. dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
2. del nome della parte ricorrente e dell'amministrazione intimata;
3. degli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con l'atto recante motivi aggiunti e un sunto dei motivi di impugnazione ivi contenuti;
4. dei controinteressati;
5. che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. del testo integrale del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti, degli atti di intervento ad opponendum.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo,

dell'atto recante motivi aggiunti, degli atti di intervento ad opponendum e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso introduttivo stesso, dell'atto recante motivi aggiunti, degli atti di intervento ad opponendum e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita nonché la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti, degli atti di intervento ad opponendum, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curino che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami nei sensi e nei termini indicati in motivazione.

Ordina all'Amministrazione di eseguire la presente ordinanza e alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della stessa alle parti.

Dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2024.

Il Presidente
Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO